

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

Il presente Regolamento Didattico dei Corsi di Studio della Facoltà di Ingegneria (in seguito RDCS) ha la finalità di armonizzare e coordinare le attività didattiche dei docenti afferenti ai Dipartimenti coinvolti secondo quanto disposto dal Regolamento di Facoltà (di seguito RdF) e dallo Statuto di Autonomia.

In tale compito la Facoltà si avvale dei Consigli Unificati dei Corsi di Studio (in seguito CUCS), i cui compiti sono definiti dall'art. 13 del RdF.

Il presente Regolamento tiene inoltre conto che molti aspetti relativi alla didattica sono regolamentati dal Regolamento Didattico d'Ateneo (in seguito RDA), che pertanto non sono stati inclusi, ma eventualmente richiamati sinteticamente in specifici articoli.

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Ambiti di applicazione

PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

Titolo I – Aspetti generali

Art. 3 – Corsi di studio

Art. 4 – Caratteristiche e struttura dei corsi

Art. 5 – Organi dei corsi di studio

Art. 6 – Requisiti di ammissione

Art. 7 – Iscrizione ad anni successivi al primo

Art. 8 – Iscrizioni ai corsi di insegnamento singoli

Art. 9 – Modalità organizzative delle attività formative

Art. 10 – Decadenza

Art. 11 – Piani di studio

Art. 12 – Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso

Art. 13 – Tutorato e orientamento

Titolo II – Attività formative

Art. 14 – Tipologie delle forme didattiche

Art. 15 – Obiettivi Formativi e Programmi dei corsi

Art. 16 – Corsi sdoppiati o triplicati

Art. 17 – Mutuazioni

Titolo III – Prove di valutazione del profitto

Art. 18 – Ammissione e frequenza

Art. 19 – Calendario Didattico e Sessioni d'esame

Art. 20 – Prove di Valutazione del Profitto: esami

Art. 21 – Verifica della conoscenza linguistica

Art. 22 – Propedeuticità

Titolo IV – Periodi di studio all'estero e Tirocinio

Art. 23 – Periodi di studio all'estero

Art. 24 – Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti

Art. 25 – Tirocinio formativo/stage

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

Titolo V – Prova finale

Art. 26 – Esame finale dei corsi di laurea e commissioni

Art. 27 – Esame finale dei corsi di laurea – modalità di svolgimento e criteri

Art. 28 – Esame finale dei corsi di laurea magistrale – modalità di svolgimento e criteri

Titolo VI – Organizzazione

Art. 29 – Programmazione dell'attività didattica di Facoltà

Art. 30 – Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà

Titolo VII – Norme finali

Art. 31 – Approvazione del Regolamento

Art. 32 – Modifiche al Regolamento

PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO

TITOLO VIII – Corsi di Laurea

ORDINAMENTO L Codici corsi IT01-IT02-IT03-IT04-IT05-IT08-IT09

Art. 32 – Premesse e finalità

Art. 33 – Modalità di ammissione

Art. 34 – Organizzazione didattica del corso

Art. 35 – Percorso formativo e articolazione didattica

ORDINAMENTO LM Codici corsi IM02-IM03-IM07-IM09-IM11-IM12-IM13

Art. 32 – Premesse e finalità

Art. 33 – Modalità di ammissione

Art. 34 – Organizzazione didattica del corso

Art. 35 – Percorso formativo e articolazione didattica

ORDINAMENTO LM-UE Codice corso IU01

Art. 32 – Premesse e finalità

Art. 33 – Modalità di ammissione

Art. 34 – Organizzazione didattica del corso

Art. 35 – Percorso formativo e articolazione didattica

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento, salva espressa diversa previsione, si intendono:
 - a) per “Università” o “Ateneo”: l’Università Politecnica delle Marche;
 - b) per “corsi di studio”: i corsi di laurea triennale, i corsi di laurea magistrale biennale, i corsi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico;
 - c) per “docente”: titolare dell’insegnamento;
 - d) per “studente”: chi sia regolarmente iscritto a un corso di laurea;
 - e) per “Consiglio Unificato di Corso di Studio” (CUCS): l’insieme dei docenti titolari degli insegnamenti che compongono l’insieme didattico di un corso di laurea triennale ed un corrispondente corso magistrale, o magistrale a ciclo unico, nonché una rappresentanza di studenti, scelta in base a quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo;
 - f) per “corsi di insegnamento” o “insegnamento”: un insieme congruente di lezioni ed attività didattiche impartite, di norma, nell’ambito di un determinato Settore Scientifico Disciplinare, di durata assegnata in termini di CFU/ore;
 - g) per “manifesto degli studi” si intende: una pubblicazione sui canali ufficiali di comunicazione che rechi informazioni sugli insegnamenti della Facoltà, organizzati per corso di laurea, per anni di corso e per cicli, con l’indicazione dei docenti e dei programmi;
 - h) per “canali ufficiali di comunicazione” della Facoltà si intendono: sito web ufficiale della Facoltà, la piattaforma didattica web, le bacheche ufficiali, le comunicazioni istituzionali via posta elettronica.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le regole comuni ai corsi di studio afferenti alla Facoltà di Ingegneria nonché gli aspetti organizzativi e didattici del singolo corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004, ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Tale Regolamento è formato nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

PARTE I: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 3 – Corsi di studio

I corsi di studio afferenti alla Facoltà di Ingegneria sono elencati nell'allegato A, il cui aggiornamento, così come risultante dalla banca dati ministeriale dell'Offerta formativa – sezione RAD, costituisce modifica del presente Regolamento. Tali corsi sono istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 – Caratteristiche e struttura dei corsi

Le caratteristiche e la struttura dei corsi di studio per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale sono riportate nella Parte Seconda: "Norme relative ai singoli corsi di studio" del presente Regolamento.

Art. 5 – Organi dei corsi di studio

Sono organi del Corso di studio:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Unificato di Corso di Studio (CUCS);

Per tutti gli aspetti connessi con la qualità, gli organi si avvalgono del Gruppo del Riesame, del quale fa parte il Referente per la qualità del Corso di studio, individuato dal CUCS e nominato dal Consiglio di Facoltà (CdF). I referenti della qualità dei Corsi di Studio sono coordinati dal Responsabile della Qualità della Facoltà, nominato dal Preside.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Corsi di Laurea

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Per l'accesso ai Corsi di Laurea è altresì richiesto il possesso di un'adeguata preparazione iniziale, la cui verifica sarà effettuata mediante un *test*, non vincolante per l'immatricolazione. In casi particolari, definiti e valutati di volta in volta dal CdF, tali conoscenze possono essere considerate acquisite.

Qualora la verifica sia non positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi da soddisfare nel primo anno di corso. Nelle settimane immediatamente antecedenti l'inizio della attività didattica, sarà proposto un ciclo di lezioni, di almeno 20 ore, denominato "Corsi di avviamento – OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)" di contenuto matematico. Al loro termine, è prevista una verifica delle conoscenze acquisite alla quale possono accedere solo gli studenti che abbiano frequentato almeno il 75% dei "Corsi di avviamento – OFA". La soglia minima per il superamento del test è stabilita dal Consiglio di Facoltà. Il calendario dei "Corsi di avviamento – OFA" e il calendario dei "test di verifica delle conoscenze" sono deliberati dal CdF.

Gli studenti che non abbiano superato il test OFA e né alcuna delle sessioni di *test* offerte dalla Facoltà, potranno comunque iscriversi e frequentare le lezioni curriculari, ma dovranno necessariamente sostenere, e superare un esame di contenuto matematico (nei settori Scientifico Disciplinari compresi da MAT/01 a MAT/09). Coloro, infine, che non abbiano superato alcuna delle condizioni sopra indicate entro l'anno accademico (31 ottobre), dovranno iscriversi, nell'anno accademico successivo, come ripetenti, nuovamente al primo anno di corso.

2. Corsi di Laurea Magistrale

Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale, non a ciclo unico, occorre il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

Per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale i criteri di accesso prevedono il possesso di requisiti curriculari (classe di laurea di provenienza) e un congruo numero di crediti conseguiti in alcuni Settori Scientifici Disciplinari, specifici per ogni Corso di Laurea, dettagliati nella Parte seconda del presente Regolamento. L'acquisizione dei crediti richiesti deve essere conseguita prima della prevista verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

La preparazione individuale è acquisita dai candidati che abbiano conseguito una valutazione finale nella Laurea Triennale superiore a 85 punti su 110; per gli altri viene invece verificata, con una apposita commissione di Facoltà, attraverso un *test* o un colloquio, i cui criteri di valutazione sono proposti dai CUCS e deliberati dal Consiglio di Facoltà.

Viene altresì richiesta la comprovata conoscenza di una lingua della Comunità Europea diversa dall'italiano (inglese, francese, spagnolo e tedesco) di livello equiparabile al B1 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Per i Corsi di Studio in lingua inglese, viene richiesto il livello equiparabile al B2 CEFR opportunamente comprovato. Sono attivati corsi specifici di lingua inglese, della durata minima di 24 ore, per l'ottenimento di tale requisito, da conseguire a seguito di opportuna verifica, entro il termine del primo ciclo di lezioni.

3. Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico

L'accesso al Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura, a ciclo unico e accesso programmato, avviene mediante prova scritta, secondo le modalità stabilite dalla Legge 264 del 1999. I candidati che hanno superato la prova ma che hanno riportato una valutazione al di sotto di 4 punti nei quesiti di matematica e fisica, devono frequentare appositi "Corsi di avviamento – OFA". Al loro termine è prevista una verifica delle conoscenze alla quale possono accedere solo gli studenti che abbiano frequentato almeno il 75% dei "Corsi di avviamento— OFA". Il numero di studenti ammissibili (potenziale formativo) è proposto dalla Facoltà in relazione alle risorse disponibili. Il termine ultimo per l'iscrizione al primo anno è indicato negli specifici bandi di concorso.

4. Numero massimo di studenti

Il Consiglio di Facoltà in sede di programmazione delle attività didattiche, nei termini stabiliti dall'Ateneo, fissa il numero massimo degli studenti non comunitari residenti all'estero che, in possesso dei requisiti di accesso, possono iscriversi al primo anno dei corsi di studio.

Il Consiglio di Facoltà si riserva di istituire il numero programmato a livello locale per singoli Corsi di laurea e/o di laurea magistrale in relazione alla disponibilità delle strutture e delle risorse o alla presenza nei relativi ordinamenti didattici di specifiche attività formative da svolgere all'esterno delle strutture dell'Università. In tal caso Il Consiglio di Facoltà indica anche i criteri che verranno utilizzati per la formazione delle graduatorie.

Art. 7 – Iscrizione ad anni successivi al primo

Lo studente può iscriversi liberamente ad anni successivi al primo.

Art. 8 - Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli

L'iscrizione ai corsi di insegnamento singoli è possibile nei termini ed in base ai requisiti stabiliti dal Senato Accademico ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 9 – Modalità organizzative delle attività formative

La Facoltà si riserva di istituire il tempo parziale secondo quanto disposto dal Senato Accademico.

Per gli studenti lavoratori, l'attività didattica viene organizzata in modo da garantire un'efficace fruizione dell'offerta formativa. A tal fine, i docenti e i responsabili dei servizi di supporto per la didattica adattano le modalità previste per la generalità degli studenti alle loro specifiche necessità.

Gli studenti con particolari esigenze connesse alle condizioni di salute segnalano, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, il loro stato, producendo idonea documentazione, così che l'attività

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

didattica sia organizzata in modo da garantire un'efficace fruizione dell'offerta formativa. A tal fine, i docenti e i responsabili dei servizi di supporto per la didattica adattano le modalità previste per la generalità degli studenti alle specifiche necessità degli studenti diversamente abili.

Art. 10 – Decadenza

Lo studente decade decorsi otto anni dall'acquisizione dell'ultimo credito.

A far data dall'entrata in vigore delle norme regolamentari dell'Ateneo, attuative della riforma degli ordinamenti didattici di cui al DM 509/99 e al DM 270/2004, e solo con riferimento agli iscritti ai nuovi corsi di studio, lo studente dichiarato decaduto o che abbia rinunciato agli studi può, all'atto della re-immatricolazione, chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera.

In tal caso, il Consiglio di Facoltà, determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 9, comma 14, del Regolamento Didattico di Ateneo.

La convalida degli esami, a seguito di passaggio di corso, equivale ad acquisizione di crediti e pertanto il passaggio di corso interrompe la decadenza.

Art. 11 - Piani di Studio

Gli studenti devono seguire il Manifesto degli studi definito dagli Organi competenti in termini di insegnamenti ed altre attività didattiche per ciascuna coorte.

La Facoltà e i Consigli di Corso di Studio verificano la progressione effettiva della carriera dello studente e svolgono attività di monitoraggio sul rispetto dei tempi di laurea previsti dall'ordinamento.

È prevista la possibilità di presentare Piani di studio, nell'ambito delle opzioni di scelta indicate nel Manifesto degli Studi, approvati annualmente dalla Facoltà (art. 13, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo), ovvero inserendo attività formative autonome (D.M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera a).

La presentazione dei piani di studio dei Corsi di laurea triennale, dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei Corsi di laurea magistrale deve essere effettuata in modalità *on line* secondo un calendario fissato dall'Ateneo. È prevista la sola presentazione di piano cartaceo per alcune situazioni particolari di volta in volta individuate dai CUCS.

Il piano di studio offerto deve essere riferito all'intera durata del corso di studio.

Se lo studente non provvede alla compilazione del piano di studio individuale entro la scadenza prevista, gli verrà assegnato il piano di studio deliberato dalla Facoltà. Gli iscritti ad anni successivi al primo, in caso di mancata presentazione del piano di studio, si vedranno confermato quello precedentemente approvato.

Non è consentita la presentazione di piano di studio agli studenti iscritti a corsi con ordinamento previgente al D.M. 270/04.

Art. 12 – Passaggi tra corsi di studio e iscrizione con abbreviazioni di corso

Requisiti e modalità per passaggi tra corsi di studio, o abbreviazioni di corso, sono demandati ai vari CUCS, che formulano proposte valutate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 13 - Tutorato e orientamento

Il tutorato è rivolto a guidare e assistere gli studenti per il miglioramento dell'attività di studio, per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi offerti dall'Ateneo, nonché per fornire loro consigli per la scelta del percorso di studio.

Le attività di tutorato e di orientamento si svolgono in modo coordinato con le altre strutture dell'Ateneo e possono comprendere:

- a) attività di orientamento delle preiscrizioni, da svolgere di concerto con le autorità scolastiche competenti;
- b) somministrazione, durante il corso dell'anno, di “*test* di verifica delle conoscenze”;

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

- c) settimana introduttiva (precorsi) per gli studenti che intendono iscriversi al primo anno;
- d) orientamento alla scelta dei corsi di studio e dei percorsi didattici;
- e) attività di supporto allo studio individuale comprese quelle relative ad eventuali obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma uno dell'art. 6 del D.M. 270/04;
- f) attività di orientamento post-laurea eventualmente in collaborazione con organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

Le attività di tutorato e di orientamento sono coordinate da una commissione, nominata dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Preside, la quale comprende una componente studentesca.

Nello svolgimento del tutorato si tiene conto di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999 n.370, sull'incentivazione della didattica.

La Facoltà, per lo svolgimento delle attività di tutorato, può inoltre avvalersi dell'apporto dei dottorandi di ricerca, dei coadiutori didattici e di altre figure, da identificare, a supporto di forme didattiche innovative.

TITOLO II – ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 14 - Tipologie delle forme didattiche

Le attività formative comprendono insegnamenti mono disciplinari, attività seminariali, esperienze in laboratorio o sul territorio, tirocini pratici, *stage* o altre attività pratiche finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze. Gli insegnamenti possono essere impartiti anche:

- a) in forma integrata, organizzati in moduli, con un unico esame finale
- b) in modalità *e-learning*, secondo quanto stabilito nelle apposite linee guida emanate dall'Ateneo.

La frequenza all'insegnamento è considerata acquisita, di norma, al termine delle lezioni nell'anno di corso di riferimento, secondo il piano di studi. I crediti corrispondenti agli insegnamenti sono acquisiti con il superamento di una verifica del profitto.

L'attività didattica frontale, per ciascun credito, è di norma pari a 8 ore. Eventuali variazioni del rapporto ore/credito, per esigenze particolari di specifici insegnamenti, sono deliberate dal C.d.F., su proposta del CUCS competente.

Art. 15 – Obiettivi formativi e Programmi dei corsi

Gli obiettivi formativi e i requisiti minimi di apprendimento del corso di laurea e dei singoli insegnamenti sono proposti dai CUCS e approvati dal CdF. I programmi dei singoli insegnamenti, proposti dai docenti, devono uniformarsi a tali obiettivi. I programmi sono approvati dal CdF, sentito il parere dei CUCS e, di norma, resi pubblici prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati

Se il numero degli studenti iscritti ad un insegnamento supera i limiti stabiliti dal Senato Accademico, e tenendo conto di eventuali ulteriori disposizioni del CdF, l'insegnamento può essere suddiviso in due o più corsi paralleli, con medesimi programmi e modalità di svolgimento, in accordo con quanto descritto nell'Art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo. Gli studenti sono assegnati ai singoli insegnamenti in base alla lettera iniziale del cognome e, di norma, devono mantenere tale assegnazione, sia per la frequenza e sia per i relativi esami.

Art. 17 - Mutuazioni

Il CdF determina i criteri in base ai quali è possibile mutuare insegnamenti fra diversi corsi di studio, anche tra Facoltà o Dipartimenti diversi, secondo le modalità stabilite dall'art.18 del RDA.

TITOLO III – PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

Art. 18- Ammissione e frequenza

L'eventuale verifica della frequenza alle attività formative e le relative modalità sono stabilite dal Consiglio di Facoltà su proposta del CUCS e sono riportate nel Regolamento di ogni singolo corso. Gli esami di profitto si possono sostenere solo dopo aver acquisito la frequenza alla relativa attività formativa.

Art. 19 - Calendario didattico e Sessioni d'esame

L'attività didattica è suddivisa in periodi didattici. Il CdF, consultata la Commissione di Coordinamento dell'Orario e delle Aule, stabilisce i calendari e gli orari annuali delle lezioni e provvede a coordinare le attività didattiche dei vari corsi di studio.

Ogni anno, il CdF predispose alcune finestre temporali durante l'anno accademico, dedicate agli esami di profitto, nelle quali non si tengono lezioni, dandone ampia comunicazione nei modi consueti.

Gli appelli di esame dovranno essere fissati dal docente in numero minimo di sette, preferibilmente concentrati in tali finestre, garantendo un appello in data utile per le sessioni di laurea.

La Commissione di Coordinamento dell'Orario e delle Aule verifica e segnala eventuali sovrapposizioni di date di appelli di insegnamenti del medesimo corso di laurea, nello stesso ciclo e nello stesso anno. Lo studente può sostenere senza limitazioni, salvo quelle di carattere amministrativo, tutti gli esami relativi ai corsi per i quali sia stata acquisita la frequenza secondo quanto indicato nell'Art. 14.

Art. 20 - Prove di Valutazione del Profitto: esami

1. Modalità di svolgimento degli esami.

Nelle prove di valutazione del profitto, lo studente è chiamato a dimostrare la propria preparazione sugli argomenti del programma con modalità indicate dal docente e adeguatamente pubblicizzate.

Gli esami di profitto si svolgono nel rispetto dell'art. 20 del RDA. Gli esami consistono in una prova finale orale, eventualmente preceduta e integrata da prove scritte e/o pratiche. Qualora un esame preveda più forme di verifica, la validità temporale delle prove non conclusive è preventivamente stabilita dal docente.

2. Commissioni.

Gli esami di profitto sono presieduti dal titolare dell'insegnamento. Altri membri della commissione d'esame devono essere professori o ricercatori di materia affine oppure assegnisti di ricerca in possesso di adeguato curriculum.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside.

Per gli insegnamenti integrati, articolati in due o più moduli con titolari diversi, la commissione d'esame deve comprendere tutti i titolari dei singoli moduli ed è presieduta dal coordinatore del corso integrato.

Analogha modalità di composizione della commissione è applicata per gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile Architettura, che prevedono il corrispondente laboratorio. In casi motivati, il presidente della commissione è sostituito da altro docente nominato dal Preside, il quale illustrerà al CdF le corrispondenti motivazioni.

Art. 21 - Verifica della conoscenza linguistica

1. Corsi di Laurea triennali.

Nei corsi di laurea triennale è prevista l'acquisizione di tre CFU a fronte della comprovata competenza linguistica a livello B1 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) di una delle seguenti lingue europee, oltre all'italiano: inglese, spagnolo, tedesco e francese.

Tale competenza può essere dimostrata dallo studente presentando un certificato conseguito in un istituto linguistico ufficialmente riconosciuto, oppure superando un esame di lingua con una commissione di docenti della Facoltà.

2. Corsi di Laurea Magistrali.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

Per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale è richiesta la comprovata competenza linguistica a livello B1 CEFR di una delle seguenti lingue europee, oltre all'italiano: inglese, spagnolo, tedesco e francese.

Tale competenza può essere dimostrata dagli studenti presentando un certificato conseguito in un istituto linguistico ufficialmente riconosciuto, oppure avendo acquisito almeno tre CFU di competenze linguistiche nel precedente corso triennale, ad un livello comparabile al B1.

3. Corsi di Laurea (triennali e Magistrali) in lingua inglese.

Per l'accesso ai Corsi di Laurea in lingua inglese è richiesta la comprovata competenza linguistica a livello B2 CEFR della lingua inglese.

Tale competenza può essere dimostrata dagli studenti presentando un certificato conseguito in un istituto linguistico ufficialmente riconosciuto, oppure superando un esame di lingua, di fronte a una commissione di docenti della Facoltà, entro il termine delle lezioni del primo ciclo di lezioni.

4. Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile Architettura.

Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile Architettura è richiesta la comprovata competenza linguistica a livello B1 CEFR di una delle seguenti lingue europee, oltre all'italiano: inglese, spagnolo, tedesco e francese.

Tale competenza può essere dimostrata dagli studenti presentando un certificato conseguito in un istituto linguistico ufficialmente riconosciuto, oppure superando un esame di lingua di fronte a una commissione di docenti della Facoltà, di livello comparabile al B1, entro primo anno di corso, quindi non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno accademico di iscrizione.

Art. 22 – Propedeuticità

Non sono previste propedeuticità nei corsi di Studio della Facoltà.

Eventuali conoscenze ritenute indispensabili per la comprensione di un insegnamento devono essere indicate dal docente all'interno della relativa scheda.

TITOLO IV - PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO E TIROCINIO

Art. 23 - Periodi di studio all'estero

Periodi di studio svolti all'estero da studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere, sono riconosciuti validi ai fini della carriera e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché compiuti nel rispetto delle norme e delle determinazioni specifiche della Facoltà.

Art. 24 - Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti

Il riconoscimento di attività formativa condotta presso atenei esteri o istituti equiparati è effettuato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 22 del RDA. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso atenei esteri deve essere preventivamente approvato dal CUCS di riferimento, a meno che, nell'ambito di accordi di scambio, siano state approvate dal Senato Accademico tabelle di equivalenza con i corsi e seminari tenuti presso Università partner. Tale programma deve illustrare in modo esauriente i contenuti di tutte le attività formative che si intendono seguire.

In casi eccezionali il CdF, sentito il CUCS competente, può approvare variazioni del programma proposto, su richiesta, adeguatamente motivata, presentata dallo studente nel corso del suo soggiorno all'estero.

Art. 25 – Tirocinio formativo/stage

I tirocini/stage sono regolati dal Decreto n. 142 del 25 marzo 1998 che contiene il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

Possono accedere ai tirocini promossi dalla Facoltà:

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

- a) gli iscritti ai Corsi di Laurea afferenti alla Facoltà;
- b) gli iscritti ai Corsi di Studio post-laurea afferenti alla Facoltà di cui all'Art.1 del Regolamento Didattico di Ateneo, purché il regolamento del Corso preveda l'obbligo di tirocinio;
- c) i possessori dei titoli finali dei Corsi di Laurea afferenti alla Facoltà, purché il tirocinio abbia inizio entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo.

L'attività di tirocinio può svolgersi presso enti pubblici, strutture private e strutture didattico scientifiche dell'Università. Essa può essere effettuata anche in più di una sede o all'estero.

I tirocini per i laureati possono essere svolti solo presso soggetti ospitanti esterni. Il tirocinio presso sedi esterne all'Università Politecnica delle Marche può effettuarsi solo in presenza di un'apposita convenzione. I rapporti con le sedi extrauniversitarie sono regolati da convenzioni di cui all'art.5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

La permanenza nella sede del tirocinio può prevedere lo svolgimento del solo tirocinio o includere anche la preparazione della prova finale. Nell'ultima ipotesi, il monte ore è commisurato alla somma dei crediti formativi universitari previsti dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, rispettivamente per il tirocinio e la prova finale.

Gli iscritti ad un corso di studio possono completare un solo tirocinio. Essi possono anche chiedere il riconoscimento di precedenti attività lavorative, o attività assimilabili, in sostituzione totale o parziale del tirocinio. In tal caso, la richiesta è valutata dal CUCS. La commissione per l'esame di fine tirocinio è nominata dal Preside.

Al tirocinio/*stage* vengono attribuiti da un minimo di tre crediti ad un massimo di dodici crediti. Ad ogni credito corrispondono venticinque ore di attività formativa.

Per poter accedere all'assegnazione del tirocinio gli studenti devono avere ottenuto l'iscrizione all'anno di corso corrispondente a quello per il quale l'esame di tirocinio risulta inserito nel piano di studio; inoltre, gli iscritti ai Corsi di Laurea di I livello (triennali) devono avere conseguito almeno centoventi crediti formativi universitari.

I Soggetti ospitanti formulano le proposte di progetto formativo di tirocinio ed indicano un tutor aziendale, che è il responsabile del progetto di tirocinio indicato; tale figura segue *in loco* il tirocinante, verificandone la presenza e l'attività. I CUCS, attraverso i loro Presidenti o delegati, approvano o respingono, fornendone motivazione, le proposte di progetto formativo di tirocinio, di norma entro quindici giorni dalla formulazione, ed assegnano un tutor accademico. Possono essere tutor accademici tutti i docenti della Facoltà e i tecnici laureati che, nell'anno accademico in cui il tirocinio viene assegnato, siano titolari di insegnamento.

Il tutor accademico segue lo studente nel tirocinio, concorda le modalità pratiche di svolgimento, cura e si accerta che il tirocinio sia svolto secondo quanto programmato dal CUCS competente. I CUCS, attraverso i loro Presidenti o delegati, assegnano i tirocini ai candidati che ne abbiano fatto domanda, di norma entro quindici giorni dalla prima richiesta.

L'esame di tirocinio può essere sostenuto non appena lo studente abbia completato il monte ore previsto e consiste nella discussione sull'attività di tirocinio svolta dallo studente.

La Commissione d'esame è nominata dal Preside e presieduta dal tutor accademico il quale, nella sua valutazione, tiene conto dell'opinione espressa dal tutor aziendale.

I Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio specificano le modalità di svolgimento del tirocinio, le modalità di valutazione finale ed i crediti relativi.

La Facoltà aggiorna periodicamente un *Vademecum* delle attività di tirocinio, consultabile sul sito Internet della Facoltà.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

TITOLO V - PROVA FINALE

Art. 26 – Esame finale dei Corsi di Laurea e commissioni

La Facoltà stabilisce le modalità delle prove finali di laurea, in accordo con gli ordinamenti didattici e nel rispetto dell'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo.

I Corsi di studio si concludono con una prova finale alla quale si accede dopo aver acquisito il numero di crediti previsto dalla normativa vigente.

Le Commissioni per le prove finali sono composte da un numero di membri non inferiore a sette e sono costituite da docenti della Facoltà, nominati dal Preside. Le commissioni sono presiedute dal Preside o da altro professore da questi delegato.

Art. 27 – Esame finale dei Corsi di Laurea – modalità di svolgimento e criteri

La prova finale dei corsi triennali consiste nella produzione di un elaborato scritto sotto la guida di un relatore, eventualmente coadiuvato da correlatori. L'elaborato dello studente viene valutato dalla Commissione di Laurea.

La votazione della prova finale è espressa in centodecimi e si considera superata con una votazione minima di 66 punti. La votazione è assegnata, a maggioranza, dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e della prova finale. La valutazione del curriculum è la media pesata, in funzione dei CFU, dei voti ottenuti nelle singole attività didattiche.

La Commissione stabilisce il punteggio finale di laurea come somma della media e di un numero di punti aggiuntivi non superiore sette. La lode viene assegnata con decisione a maggioranza dei 2/3 dei commissari.

L'elaborato finale può essere redatto in lingua inglese; in questo caso, il candidato è tenuto a redigere un sommario esteso in lingua italiana. Per i corsi di Laurea in lingua inglese, l'elaborato finale deve essere redatto in lingua inglese.

Art. 28 – Esame finale dei Corsi di Laurea Magistrale - modalità di svolgimento e criteri

La prova finale dei corsi Magistrali consiste nella produzione di un elaborato scritto, denominato tesi di laurea, sviluppato sotto la supervisione di un relatore, eventualmente coadiuvato da correlatori, e nella sua presentazione e discussione di fronte alla Commissione di laurea, che procede alla valutazione.

La votazione finale è espressa in centodecimi e si considera superata con la votazione minima di 66 punti.

La decisione sull'assegnazione del titolo di studio è presa a maggioranza della Commissione. In caso di non assegnazione lo studente deve ripetere l'esame di laurea.

La valutazione tiene conto del curriculum dello studente, della qualità della tesi e della relativa presentazione e discussione di fronte alla Commissione. La valutazione del curriculum è la media pesata, in funzione dei CFU, dei voti ottenuti nelle singole attività didattiche.

Per i corsi di Laurea Magistrale biennali, ogni commissario assegna alla tesi un punteggio, al massimo di sette punti, sulla base della propria valutazione della qualità della tesi e della relativa presentazione e discussione, tenendo conto anche della proposta del relatore.

Per il Corso di Laurea Magistrale quinquennale in Ingegneria Edile Architettura, l'elaborazione della tesi di laurea è didatticamente assistita da un laboratorio progettuale di 300 ore. Alla tesi è assegnato un punteggio massimo di dieci punti da ogni commissario, sulla base della propria valutazione della qualità della tesi e della relativa presentazione nonché dell'elaborato prodotto nel corso del laboratorio progettuale, tenendo conto anche della proposta del relatore.

Per tutti i corsi di Laurea Magistrale, biennali e quinquennali, il voto complessivo assegnato alla tesi è la media dei voti ottenuti da ogni commissario.

Il voto di laurea è ottenuto sommando la valutazione del curriculum al voto assegnato alla tesi, arrotondando all'intero più vicino, ma senza superare in nessun caso il massimo di sette punti, compresi gli eventuali arrotondamenti.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

La lode viene assegnata con la maggioranza dei 2/3 dei commissari, sulla base della particolare brillantezza del curriculum, della tesi di laurea e della relativa presentazione e discussione del laureando.

La tesi di laurea può essere redatta e discussa in lingua inglese; in questo caso, il candidato è tenuto a redigere un sommario esteso in lingua italiana. Per i Corsi in lingua inglese, la tesi di laurea deve essere redatta e discussa in lingua inglese.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE

Art. 29 - Programmazione dell'attività didattica di Facoltà

L'assegnazione dei singoli insegnamenti è attribuita dal CdF sulla base delle proposte pervenute da parte dei docenti interessati, corredate dai rispettivi programmi, che perseguono gli obiettivi formativi indicati dai CUCS. I Dipartimenti si esprimono sulla compatibilità dell'attività didattica dei docenti ad essi afferenti con le altre attività.

Qualora ne venga ravvisata la necessità, e in assenza di possibilità di copertura dei corsi da parte di docenti della materia nell'ambito dell'Ateneo, la Facoltà può affidare a professori a contratto, di riconosciuta competenza scientifica, corsi di insegnamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti, facendo riferimento, in particolare, a quelle fissate dall'Ateneo.

Art. 30 - Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà

Il CdF procede con cadenza annuale alla valutazione dell'attività didattica secondo quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Questa riguarda:

- a) l'offerta formativa della Facoltà;
- b) i corsi di Studio
- c) i singoli insegnamenti;
- d) i servizi offerti agli studenti dalle strutture di supporto alla didattica.

La valutazione si avvale dei questionari somministrati agli studenti, di analisi statistiche sul numero e sull'esito degli esami, di giudizi e relazioni dei titolari dei corsi e degli altri docenti impegnati nei corsi stessi, di informazioni sul rispetto dei tempi di laurea e, in generale, sulla corrispondenza tra gli obiettivi prefissati e la situazione effettiva.

La Facoltà analizza periodicamente l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

La Facoltà raccoglie ed elabora le informazioni e le condivide con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, le altre Facoltà e Dipartimenti e le confronta con analoghe indagini di carattere nazionale ed internazionale.

Il personale impegnato nell'attività di analisi ed elaborazione finalizzata alla redazione di rapporti sulla attività didattica, che non riguardino prevalentemente il proprio insegnamento, potrà essere remunerato. Per svolgere l'attività di valutazione sopra indicata è possibile ricorrere, oltre che a personale tecnico amministrativo interno all'Ateneo, a studenti (150 ore), a personale esterno e a docenti e ricercatori della Facoltà.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 31 - Approvazione del Regolamento

Il presente regolamento:

1. viene adottato in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n° 270, dello Statuto dell'Università (art. 48) nonché in esecuzione del regolamento Didattico d'Ateneo (art. 8);

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO FACOLTA' DI INGEGNERIA

2. è emanato dal Rettore ad avvenuta approvazione da parte del Senato Accademico secondo le procedure previste dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, e viene pubblicato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente;
3. viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascun studente, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione;
4. entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Art. 32 - Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento è modificato:

1. limitatamente alla "PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO" con decreto rettorale, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà, formulata tenendo conto dell'eventuale parere dei CUCS e del parere dei Dipartimenti prevalenti.
2. limitatamente alla " PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO", annualmente in adeguamento all'Offerta Formativa, con delibera del Consiglio di Facoltà, sulla base delle proposte dei CUCS e del parere dei Dipartimenti prevalenti.